

Codice DB0803

D.D. 20 luglio 2010, n. 456

Edilizia Residenziale Pubblica "Programma casa: 10.000 alloggi entro il 2012". Secondo biennio d'intervento, misura Agenzie Sociali per la Locazione. Impegno sul capitolo n. 232228/2010 della somma di euro 1.000.000,00. Liquidazione ai beneficiari della somma complessiva di euro 904.617,11.

Premesso che:

- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, articolo 60, conferisce alle Regioni e agli enti locali le funzioni amministrative non espressamente mantenute in capo allo Stato e, in particolare, quelle relative alla determinazione delle linee di intervento e degli obiettivi nel settore, alla programmazione delle risorse finanziarie destinate al settore, alla gestione e all'attuazione degli interventi nonché alla definizione delle modalità di incentivazione e alla determinazione delle tipologie di intervento;
- la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44, di attuazione del d.lgs.112/1998, all'art 89 attribuisce alla Regione, in materia di edilizia residenziale pubblica, le funzioni amministrative relative alla determinazione delle linee di intervento e degli obiettivi di settore, attraverso il programma regionale per l'edilizia residenziale, nonché la predisposizione dei relativi piani e programmi di intervento;
- l'art. 6 della legge 21/2001 consente alle Regioni di riprogrammare i fondi di edilizia residenziale sovvenzionata e agevolata già attribuiti alle Regioni stesse anche in difformità degli obiettivi fissati dalle Delibere del CIPE;
- il Consiglio regionale con deliberazione n. 93-43238 del 20 dicembre 2006 ha approvato il "Programma casa: 10.000 alloggi entro il 2012", ai sensi dell'articolo 89 della l.r. n. 44/2000, demandando alla Giunta regionale la facoltà di apportare eventuali modifiche al programma rese necessarie dall'attuazione;
- il Programma Casa é attuato in tre bienni attraverso piani e programmi specifici di intervento approvati dalla Giunta regionale nell'ambito delle misure delineate dallo stesso Programma; i piani e i programmi stabiliscono i criteri e i tempi per la realizzazione degli interventi, per l'individuazione dei soggetti attuatori e per l'attribuzione dei contributi
- la programmazione del secondo biennio é stata approvata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 16-11632- del 22 giugno 2009 e successivamente integrata con D.G.R. n. 51-11973 del 4 agosto 2009; tra le misure di intervento è compreso il sostegno alle Agenzie sociali per la locazione;
- con deliberazione della Giunta regionale n. 31-12973 del 30 dicembre 2009 è stato stabilito, tra l'altro, che qualora il contributo erogato in acconto ai Comuni con il primo biennio per le Agenzie sociali per la locazione fosse risultato superiore alle spese effettivamente sostenute e rendicontate, la differenza sarebbe stata, ove possibile, conguagliata con quanto richiesto dai medesimi Comuni con il secondo biennio;
- con deliberazione della Giunta regionale n. 8-13045 dell'11 gennaio 2010 sono state fornite ulteriori precisazioni per la formulazione delle graduatorie e l'assegnazione dei contributi del secondo biennio; in particolare per le Agenzie sociali per la locazione è stato confermato il limite minimo del 10 per cento di cofinanziamento comunale già previsto per il primo biennio; è stato stabilito che il contributo sia assegnato in proporzione alle richieste e alle risorse disponibili; è stato altresì disposto che qualora il Comune in domanda avesse omissso di scalare dai fondi di garanzia richiesti per il secondo biennio i fondi di garanzia residui non utilizzati del primo biennio, il contributo regionale sarebbe stato ridefinito operando le necessarie detrazioni;

– la graduatoria relativa alle Agenzie sociali per la locazione è stata approvata, a seguito delle istruttorie comunali e regionali, con determinazione dirigenziale n. 43 del 15 gennaio 2010; con la medesima determinazione sono stati assegnati i contributi ai Comuni beneficiari per un totale di euro 2.517.390,11;

Considerato che:

– l'erogazione dei contributi per le Agenzie sociali per la locazione avviene in due soluzioni di pari entità: la prima ad ammissione a finanziamento della domanda, il saldo a seguito della rendicontazione dei costi sostenuti;

– ai fini dell'erogazione del 50 per cento del contributo ad ammissione al finanziamento, come indicato nella nota regionale prot. n. 21815/DB0803 del 27 maggio 2010, devono essere trasmessi agli uffici regionali una dichiarazione del Comune di accettazione del contributo regionale e di conferma dei dati localizzativi e dimensionali dell'intervento contenuti nella domanda di finanziamento e la richiesta di acconto corredata dei dati per l'accreditamento dei fondi;

– tra gli interventi ammessi a finanziamento con D.D. n. 43 del 15 gennaio 2010 risultano quelli proposti dai Comuni indicati nell'allegato "A" alla presente determinazione che hanno trasmesso agli uffici regionali la documentazione richiesta per la prima erogazione in acconto;

Considerato inoltre che:

– la legge regionale 30 dicembre 2008, n. 35 dispone all'art. 11 che le risorse trasferite alla Regione Piemonte ai sensi dell'Accordo di Programma di edilizia agevolata in data 26 ottobre 2000 siano programmate ed utilizzate per finanziare gli interventi previsti dalla programmazione regionale in materia, secondo finalità, criteri e modalità stabiliti dalla programmazione del secondo biennio del Programma Casa: 10.000 alloggi entro il 2012;

– in data 22 febbraio 2010 con quietanza 4153 è stata introitata l'annualità 2010 pari a € 32.460.220,00 prevista ai sensi del sopra citato Accordo di Programma di edilizia agevolata e che con determinazione n. 432 del 9 luglio 2010 si è preso atto dell'accertamento n. 233/2010;

– che la determinazione n. 432 del 9 luglio 2010 ha inoltre demandato a successivi atti l'impegno delle risorse trasferite ai sensi dell'Accordo di programma per l'attuazione del Programma casa 10.000 alloggi entro il 2012;

– il Consiglio Regionale ha approvato la legge regionale 1° giugno 2010, n. 15, Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2010-2012;

– la Giunta regionale con la dgr 19-201 del 21 giugno 2010, nelle more della definizione degli obiettivi del Programma Operativo ha assegnato le risorse statali nella misura del 100% dello stanziamento limitando l'impegno alle somme per le quali siano accertabili le relative entrate;

– la Responsabile della Direzione Programmazione strategica, politiche territoriali ed edilizia ha attribuito alla Responsabile del Settore Programmazione ed attuazione interventi edilizia sociale, tra le altre, le risorse per l'attuazione del Programma casa ed il connesso esercizio dei poteri di spesa nello specifico il capitolo 232228 con uno stanziamento pari ad € 1.000.000,00 (Assegnazione n. 100682);

Verificato che:

1. per il Comune di Fossano risulta erogato, con determinazione dirigenziale n. 226 del 1° luglio 2008, per il primo biennio un contributo in acconto pari a euro 78.000,00 superiore al contributo complessivamente spettante in base alle spese effettivamente sostenute e rendicontate pari a euro 51.300,00 (rendiconto prot. n. 36324 del 30 novembre 2009) e che la relativa differenza, pari ad euro 26.700,00, può essere detratta dal contributo spettante in acconto per il secondo biennio, come stabilito dalla D.G.R. n. 31-12973 del 30 dicembre 2009 avanti richiamata;

2. per il Comune di Rivalta risulta erogato, con determinazione dirigenziale n. 226 del 1° luglio 2008, per il primo biennio un contributo in acconto pari a euro 6.744,50 superiore al contributo complessivamente spettante in base alle spese effettivamente sostenute e rendicontate pari a euro 4.320,00 (rendiconto prot. n. 23006 del 18 novembre 2009) e che la relativa differenza, pari ad euro

2.424,50, può essere detratta dal contributo spettante in acconto per il secondo biennio, come stabilito dalla D.G.R. n. 31-12973 del 30 dicembre 2009 avanti richiamata;

Ritenuto pertanto che sussistano tutte le condizioni per impegnare i fondi iscritti al capitolo 232228 a favore dei Comuni individuati con determinazione dirigenziale n. 43 del 15 gennaio 2010 e per liquidare la somma di euro 904.617,11 a favore dei beneficiari di cui all'allegato A;

Tutto ciò premesso:

IL DIRIGENTE

visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);

vista la legge regionale 11 aprile 2001 n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte),

visto l'articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale);

vista la legge regionale, 1 giugno 2010, n. 15 (Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2010-2012);

determina

- di impegnare sul capitolo n. 232228 del Bilancio finanziario per l'anno 2010, la somma di 1 milione di euro, Assegnazione n. 100682 in favore dei Comuni finanziati per la misura Agenzie sociali per la locazione, secondo biennio di intervento, Programma casa:10.000 alloggi entro il 2012 con determinazione dirigenziale n. 43 del 15 gennaio 2010;

- di liquidare sul capitolo n. 232228 del Bilancio finanziario per l'anno 2010 a favore dei beneficiari indicati sull'allegato "A" alla presente determinazione l'importo ad ognuno assegnato, per la somma complessiva di euro 904.617,11 quale acconto pari al 50 per cento del contributo concesso.

L'allegato "A" fa parte integrante e sostanziale della presente determinazione che sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e del Regolamento Regionale 29 luglio 2002, n° 8/R.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Piemonte entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione.

Il Dirigente
Giuseppina Franzo

Allegato